



Comune di TREPUIZZI
(Provincia di Lecce)

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

N. 26 DEL 28/03/2024 PROT. 5946

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE PERMANENTE TRATTI DI CORSO UMBERTO I E CORSO GARIBALDI – MODIFICA -

IL COMANDANTE

PREMESSO che:

l'art. 3, c. 1 (punto 2) del D.Lgs. 285/1992 definisce l'Area Pedonale una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

l'art. 7, c. 9 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. prevede che "i Comuni con deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio;

CONSIDERATO che Corso Garibaldi e le vie limitrofe al centro storico sono oggetto di programmazione nei progetti di riqualificazione del territorio e che l'Amministrazione Comunale con deliberazione G.M. n. 40 del 29/02/2024 ha previsto l'istituzione di un'area pedonale nel tratto di strade tra il municipio e la chiesa matrice, spesso interessato da intenso traffico pedonale di coloro che accedono agli uffici comunali ed alla chiesa, nonché dai bambini che quotidianamente frequentano l'oratorio;

che l'Amministrazione Comunale con deliberazione G.M. n. 65 del 27/03/2024 ha inteso modificare l'estensione dell'area pedonale nel tratto di strade tra il municipio e la chiesa matrice, consentendo il transito veicolare su Corso Umberto I;

Che occorre apportare, quindi, alcune ulteriori modifiche alla viabilità della zona;

Che pertanto occorre consentire il transito veicolare sul tratto di strada coincidente con Corso Umberto I dall'incrocio con la via Assunta fino all'incrocio con la via Dante mantenendo l'isola pedonale per il tratto di strada coincidente con Corso Garibaldi dall'incrocio con Corso Umberto I fino all'incrocio con la via R. Bonghi e su tutto il largo Chiesa;

Che per una migliore fruibilità dell'area e per la sicurezza dei frequentatori della sede municipale e della chiesa matrice è opportuno prevedere l'interdizione veicolare di quei tratti di strada istituendo un'area pedonale finalizzata alla tutela del patrimonio ambientale e stradale oltre che alla tutela della sicurezza stradale, in particolar modo dei molti pedoni che frequentano la zona;

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche delle strade interessate e del traffico che vi si presenta;

VALUTATO che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico, alla libera e sicura circolazione dei pedoni ed al razionale utilizzo delle arterie viarie al fine di evitare ingorghi ed il conseguente aumento dell'inquinamento in una zona in cui, vi è una forte concentrazione di pedoni;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare ed a garantire la pubblica incolumità;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa,

- 1) L'istituzione di Area Pedonale e la chiusura al traffico veicolare, in largo Chiesa nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e la Chiesa Matrice;
- 2) Confermare l'istituzione di un'area Pedonale e la chiusura al traffico veicolare, in Corso Garibaldi dall'incrocio con Corso Umberto I fino all'incrocio con la via R. Bonghi;
- 3) L'istituzione del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli su Corso Umberto I nel tratto compreso da Via Assunta a via Dante fatta eccezione per i veicoli di servizio delle forze dell'ordine e quelli di soccorso ed i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie nonché ai veicoli dei residenti che potranno accedere esclusivamente transitando a passo d'uomo ed esclusivamente per il carico e scarico con sosta massima consentita di 15 minuti con obbligo di esposizione di disco orario o per accedere alle autorimesse;
- 4) L'istituzione del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli su Corso Garibaldi nel tratto compreso da Corso Umberto I a via R. Bonghi fatta eccezione per i veicoli di servizio delle forze dell'ordine e quelli di soccorso ed i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie nonché ai veicoli dei residenti che potranno accedere esclusivamente transitando a passo d'uomo ed esclusivamente per il carico e scarico con sosta massima consentita di 15 minuti con obbligo di esposizione di disco orario o per accedere alle autorimesse;
- 5) Di consentire il transito su Corso Umberto I nel solo senso di marcia verso via Brunetti;
- 6) La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da

posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali;

- 7) La sospensione nell'area pedonale sopra citata, delle ordinanze di viabilità ordinaria disciplinanti i sensi di marcia delle strade in cui è realizzata l'area pedonale, adottando contestualmente le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria;
- 8) Stabilire che le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 9) Che ai soli residenti nei tratti di strada come sopra specificato ai punti 1) e 2) , muniti di apposito pass, sarà consentito esclusivamente il transito per le sole operazioni di accesso e uscita dalle autorimesse e carico e scarico i quali, tuttavia, dovranno procedere a velocità ridotta (passo d'uomo) e saranno comunque tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- 10) A discrezione del personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia in servizio di Ordine Pubblico potranno essere consentite estemporanee deroghe al citato provvedimento, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica;
- 11) La comunicazione della presente Ordinanza: all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando Stazione Carabinieri di Trepuzzi ed al personale del Comando di Polizia Locale.

DEMANDA

Agli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

A V V E R T E

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o alternativamente al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Lì 28/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe

COPIA

COPIA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 470 il 28/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 28/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 28/03/2024
